



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

LETTERA - DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata svolta in modalità telematica¹ per l'affidamento di lavori nel sotto-soglia

**Rieti 2020 “Il parco circolare diffuso” Cittadella dello sport Intervento n.7 Impianto
Natatorio Comunale - CUP. F10I16000010001 – CIG 8605186820**

Stazione Appaltante: Comune di Rieti - Iscritta all'AUSA al n.156141

Progetto dei lavori validato in data 01/12/2020

Progetto approvato con delibera di Giunta Comunale n.191 del 10/12/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la Determinazione a contrarre n.252 del 05/02/2021;

Vista la Determinazione n. 77 del 18/01/2021 con la quale veniva nominata la commissione per l'espletamento del sorteggio di n.10 operatori economici a seguito della manifestazione d'interesse pubblicata in data 30/12/2020 con la quale sono stati individuati gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

INVITA

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta in modalità telematica secondo quanto più oltre specificato, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal Progetto dei Lavori, alle condizioni che seguono.

¹ Dal 18 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., le procedure di affidamento si svolgono utilizzando mezzi di comunicazione elettronici di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione committente può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 48 comma 11 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

Si precisa inoltre che, essendo la determina a contrattare/ decreto a contrarre adottata nel periodo compreso tra il 17 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 la stazione appaltante ha inteso avvalersi delle previsioni del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 ricorrendone i relativi presupposti. Per cui, per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare è da fare riferimento alle previsioni della suddetta normativa.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità illustrate nella presente lettera-disciplinare.

1) OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

La presente lettera/disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata indetta dal Comune di Rieti, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative alla gara avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di lavori di: **Rieti 2020 "Il parco circolare diffuso" Cittadella dello sport Intervento n.7 Impianto Natatorio Comunale - CUP. F10I16000010001 – CIG 8605186820**, come meglio specificato nella presente lettera.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con la determina a contrarre sopra richiamata ed avverrà mediante procedura negoziata, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

Tipologia e descrizione dell'appalto:

I lavori finalizzati alla riqualificazione ed ampliamento dell'impianto natatorio, che fa parte del complesso sportivo comunale che oltre il suddetto impianto e lo stadio di atletica leggera "R. Guidobaldi" comprende anche campi da tennis e il palazzetto dello sport Palacordoni.

L'idea dell'intervento nasce al fine di diversificare l'offerta turistica comunale e la fruibilità da parte della popolazione residente ed in particolare verranno realizzati:

- un ampliamento lato sud del corpo di fabbrica, con attrezzature ludiche, acquascivoli per grandi e piccoli, nuova piscina con giochi d'acqua e attrezzature per il soggiorno dei bagnanti;
- una significativa riqualificazione delle zone comuni esistenti;
- adozione di sistemi di utilizzo di risorse energetiche rinnovabili mediante l'installazione in copertura di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria e pannelli fotovoltaici per la produzione autonoma di energia elettrica da rimettere in rete con il sistema di "scambio sul posto".
- lavori necessari al fine di ottenere il C.P.I. definitivo.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 771.447,00 esclusa iva così suddiviso:

a) Euro 721.378,07 importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta

b) Euro 50.068,93 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso

Il corrispettivo è da considerarsi **a corpo** ai sensi art.3 comma 1 lett. dddd) del D.Lgs 50/2016.



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

Il Progetto si compone delle seguenti lavorazioni :

	Lavorazione	Categoria Allegato A DPR 207/2010	Qualificazione obbligatoria (Si/No) e Classifica	Importo totale delle Categorie Lavori €	% sull'importo totale dell'appalto	Prevalente scorporabile e/o subappaltabile
1	EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI	OG1	SI III	645.054,74	89,42	Prevalente
2	IMPIANTI TECNOLOGICI	OG11	SI I	76.320,33	10,58	Scorporabile e/o Subappaltabile
	TOTALE			721.378,07	100,00	

1.1. STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Rieti Piazza V.Emanuele II, - TEL. 0746 2871

sito internet: www.comune.rieti.it

pec: protocollo@pec.comune.rieti.it

Il Responsabile del Procedimento (ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e D.P.R. n. 207/2010 è l'ing. Veronese Massimo tel. 0746-287430 e mail: veronese@comune.rieti.it nominato con delibera di G.C. n. 55 del 08/03/2017

La documentazione tecnica è disponibile sul sito www.comune.rieti.it/sites/default/files/RIETI_2020_INT_7.zip nell'Area Riservata a codesto operatore economico all'interno della suddetta procedura.

1.2 La durata dei lavori è di n.**150** giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. Si precisa comunque che, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

1.3 L'appalto è finanziato con fondi facenti parte del “*Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia DPCM 25 maggio 2016*”;

1.4 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i. e secondo le modalità riportate all'articolo **2.17** del Capitolato Speciale d'Appalto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

1.5 La documentazione di gara comprende:

a) Progetto esecutivo dei Lavori comprensivo di allegati;

b) Lettera/Disciplinare di gara e relativi modelli allegati;

Il progetto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) applicabili.

La documentazione di gara è disponibile
www.comune.rieti.it/sites/default/files/RIETI_2020_INT_7.zip

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'articolo 45 del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti 2 e 3.

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

2.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (*articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78*).



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

3. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA

3.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

Possono partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività corrispondente a quella di contratto.

Il concorrente eventualmente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

Non è ammesso alla gara il soggetto privo della qualificazione e dei requisiti di cui al presente Paragrafo.

3.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

L'operatore economico deve essere in possesso di Attestazione SOA in CATEGORIA

- **OG1** Classifica III o superiore;
- **OG 11** Classifica I o superiore;

Possesso dei requisiti di cui all'art.90 del D.P.R.207/2010: se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge

Non è ammesso alla gara il soggetto privo della qualificazione e dei requisiti di cui al presente Paragrafo.

3.3. ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA - AVVALIMENTO – CONSORZI

In caso di raggruppamento temporaneo si applicano le previsioni degli articoli 45 e 48 del D.Lgs 50/2016 , nonché degli articoli 92,93,94 del D.P.R . 207/2010.

In caso di **Associazione Temporanea di Impresa costituenda** devono essere presentate da ciascuna delle imprese che intendono associarsi consorzarsi o raggrupparsi **la Domanda di partecipazione Allegato 0** e la **Dichiarazione sui requisiti generali - DGUE (Allegato A)** alla **Lettera-Disciplinare**, sottoscritte digitalmente dalle medesime imprese.



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

Le offerte **Allegato B- Offerta Tecnica e Allegato C – Offerta Economica** devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutte le imprese che compongono il costituendo raggruppamento.

Le Associazioni temporanee già costituite devono presentare, oltre alla documentazione di cui al precedente comma, la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria .

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni temporanee e dei Consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell'offerta, fatto salvo quanto previsto dall'art.48 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

In caso di **Avvalimento** (istituto di generale applicazione indipendentemente dalle previsioni delle norme di gara), oltre alle documentazioni richieste dalla Lettera/Disciplinare, devono essere presentate nella Busta Amministrativa dal Concorrente e dal soggetto ausiliario le documentazioni previste dall'art.89 del D. Lgs 50/2016. La documentazione relativa all' avvalimento dovrà dimostrare la concretezza dello stesso ai sensi dell'art.89 comma 1 del D. Lgs 50/2016.

Si ricorda a questo proposito che l'avvalimento, così come configurato dalla legge, deve essere reale e non formale, nel senso che non può considerarsi sufficiente "prestare" la certificazione posseduta (Cons. Stato, III, 18 aprile 2011, n. 2343) assumendo impegni assolutamente generici, giacché in questo modo verrebbe meno la stessa essenza dell'istituto, finalizzato non già ad arricchire la capacità tecnica ed economica del concorrente, bensì a consentire a soggetti che ne siano sprovvisti di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti (C.d.S., sez. V, 3 dicembre 2009, n. 7592), garantendo l'affidabilità dei lavori appaltati. Si ricorda inoltre che la responsabilità solidale, che viene assunta con il contratto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria nei confronti dell'amministrazione appaltante relativamente ai lavori oggetto dell'appalto, e che discende direttamente dalla legge e si giustifica proprio per l'effettiva partecipazione dell'impresa ausiliaria all'esecuzione dell'appalto (Cons. Stato, VI, 13 maggio 2010, n. 2956, secondo cui l'impresa ausiliaria diventa titolare passivo di un'obbligazione accessoria dipendente rispetto a quella principale del concorrente, obbligazione che si perfeziona con l'aggiudicazione a favore del concorrente ausiliato, di cui segue le sorti).

Pertanto, in caso di genericità degli impegni assunti con il contratto di avvalimento, mancando l'autentica messa a disposizione di risorse, mezzi o di altro elemento



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

necessario, si procederà all'esclusione dalla gara, senza alcun soccorso istruttorio (sezione I del Tar Calabria con sentenza del 1° luglio 2015, n.1165).

Inoltre, in caso di limitazione di responsabilità dell'impresa ausiliaria, che invece, ai sensi dell'art.89 comma 5 del D. Lgs. 50 /2016 (ex art.49 comma 4 del D. Lgs. 163/2006) deve essere solidale, si procederà all'esclusione dalla gara.

AVVALIMENTO CON INDICAZIONE DI CONSORZIO/CONSORZIO STABILE COME IMPRESA AUSILIARIA

In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio/ Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, il medesimo Consorzio "designato" dovrà presentare le documentazioni richieste dalla presente Lettera/Disciplinare, ed indicare altresì la propria Consorziata (o le proprie consorziate) che presta/prestano concretamente i requisiti all'impresa ausiliata . La medesima Consorziata ausiliaria (le medesime) dovrà /dovranno produrre l'Allegato A alla lettera/disciplinare, a pena di esclusione dalla gara.

Come è stato chiarito in giurisprudenza (per tutte, Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 244 e sez. III, 4 marzo 2014, n. 1030) la connotazione di consorzio stabile comporta l'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad opera di un soggetto affidatario costituito in forma collettiva, che stipula il contratto in nome proprio e per conto delle consorziate, con la conseguenza che ai fini della verifica dei requisiti di qualificazione, atti a comprovare la capacità tecnica e la solidità generale, il consorzio può cumulare quelli posseduti dalle imprese consorziate e usufruirne in proprio.

Pertanto il Consorzio Stabile indicato come impresa ausiliaria, dovrà, a pena di esclusione dalla gara, specificare le imprese consorziate individuate quali soggetti che materialmente prestano i requisiti all'impresa ausiliata per realizzare le prestazioni scaturenti dal contratto, ai sensi art.48 comma 7 del D. Lgs. 50/2016: **I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) , sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.** Tutti i consorzi, sia stabili che ordinari, se, in forza della natura di soggetto collettivo, legittimamente cumulano indistintamente i requisiti tecnici e finanziari delle imprese consorziate, devono invece comunque comprovare il possesso dei requisiti generali di cui all'art 80 in capo ad esse, che concorrono all'esecuzione di pubblici affidamenti assoggettati all'obbligo del possesso dei requisiti morali.

Ove ciò non fosse, per gli esecutori di prestazioni privi dei requisiti di cui all'art. 38 predetto risulterebbe agevole, anziché concorrere direttamente andando incontro a sicura esclusione, aderire ad un consorzio da utilizzare come propria "copertura" elusiva dell'obbligo anzidetto (per tutte, Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2012, n. 2825; argomenta anche da Ad. Plen., 4 maggio 2012, n. 8).



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

Di conseguenza, in caso di avvalimento con Consorzio/Consorzio Stabile indicato come impresa ausiliaria, il Consorzio ausiliario dovrà indicare le Consorziato che materialmente prestano i requisiti. Le medesime consorziate dovranno rendere **la Domanda di partecipazione - DGUE (Allegato A)** alla presente lettera. Qualora non siano rese le suddette dichiarazioni per le imprese consorziate incaricate dell'esecuzione delle prestazioni si procederà alla esclusione dalla gara, senza soccorso istruttorio. (La carenza di cui al punto precedente è tale da non poter costituire oggetto del soccorso istruttorio. Si veda Sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI n.4703 del 13.10.2015).

CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziate designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziate esecutrice.² In tal caso dovrà essere presentato nella Busta Amministrativa **l'Allegato A - DGUE** alla presente lettera/disciplinare debitamente compilato e sottoscritto digitalmente del Consorzio designato come esecutore e delle Consorziato che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

4. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

4.1. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo avviene mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e

² L'articolo 8 comma 5 lettera a ter) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 ha inserito all'articolo 48, comma 7, secondo periodo, la previsione per cui: "qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) , è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La novella è riferita soltanto ai consorzi lettera b), senza prendere in considerazione i consorzi stabili di cui alla lettera c). La dicitura che si riporta è quella del Bando Tipo numero 2 del 10 gennaio 2018 -Schema di disciplinare di gara Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo- approvato dall'Autorità con Deliberazione n. 2 del 10 gennaio 2018. Il Decreto Semplificazioni limita la previsione ai consorzi articolo 45 comma 2 lett.b), ponendo alle stazioni appaltanti il problema di disciplinare la fattispecie modificata dal Decreto Semplificazioni. A parere di chi scrive sembrerebbe ragionevole, in fase di gara, confermare l'indicazione del Bando Tipo ANAC sopra citata. Sia alla luce della giurisprudenza (TAR Campania Napoli sez. II 10/11/2017 n. 5300, Consiglio di Stato sez. III 17/2/2016 n. 647, T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 10 aprile 2015, n. 693, nonché Parere Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5/8/2014 n. 17) che ha stabilito la sostanziale equiparazione dei consorzi di cooperative lettera b) ai consorzi stabili della lettera c) .



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti) per le certificazioni vi reperibili.

Per quanto non disponibile sulla piattaforma AVCPASS si procederà d'ufficio con specifiche richieste agli Enti Certificatori.

4.2. PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO

La documentazione di gara di cui al paragrafo 1 è disponibile sul sito <https://rieti.albofornitori.net/> nell'Area Riservata a codesto operatore economico all'interno della suddetta procedura. La modulistica per la partecipazione alla gara è spedita tramite piattaforma telematica unitamente alla lettera invito e sarà comunque presente all'interno dell'Area Riservata a codesto operatore economico all'interno della suddetta procedura.

Il sopralluogo è **obbligatorio per gli operatori economici invitati alla procedura**³ (a pena di esclusione). L'attestazione sarà rilasciata al rappresentante legale della Ditta partecipante o al Direttore Tecnico dell'impresa stessa. L'attestazione potrà essere altresì rilasciata a delegato idoneo alla valutazione dei luoghi, purché il medesimo sia munito di apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Per concordare la data del sopralluogo è possibile contattare il R.U.P. ing. Veronese Massimo 0746/287430 email veronese@comune.rieti.it oppure il geom. Buccioni Mario 0746/287270 email mario.buccioni@comune.rieti.it

Al fine di consentire all'operatore economico un adeguato periodo di valutazione della propria offerta economica, si stabilisce che il termine ultimo per l'espletamento del sopralluogo è fissato per le ore **12.00** del quindicesimo giorno precedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ossia entro il **01/03/2021**.

I termini sopra riportati/richiamati **sono tassativi, perentori e a pena di decadenza /esclusione.**

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

³ L'articolo 8 comma 1 lettera b del DL 76 2020 convertito nella Legge 120/2020 ha stabilito che "le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare". Per cui il sopralluogo "assistito" deve essere previsto solo se strettamente indispensabile e, comunque, la sanzione dell'esclusione deve essere espressamente indicata.



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete costituita in raggruppamento, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete non ancora costituita in raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio stabile, il sopralluogo è effettuato da soggetto munito di delega, conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

4.3. CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "Quesiti", utilizzando la piattaforma telematica, nella pagina di dettaglio della presente gara **10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'operatore e mediante pubblicazione in forma anonima utilizzando la piattaforma telematica alla sezione FAQ nell'area riservata alla gara.

I chiarimenti della Stazione Appaltante costituiscono interpretazione autentica della Lettera/Disciplinare di gara, e sono pubblicati almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o con altri mezzi diversi da quelli sopra descritti.



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

4.4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con sottoscrizione del dichiarante attraverso **firma digitale** [rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso] ;
2. possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli **“Domanda di partecipazione”** ed **“Allegato A - DGUE”** predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante, che il concorrente è tenuto ad adeguare in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni e dei documenti presentati, costituisce causa di esclusione.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che, in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Inoltre, gli importi dichiarati da concorrenti, aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea, dovranno essere espressi in euro.

4.5. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati dai concorrenti.



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

Ai sensi dell'articolo 52 del Codice e dell'articolo 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e smi, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC trasmessa dalla piattaforma telematica in uso alla stazione appaltante. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al R.U.P.; diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione è recapitata all'offerente e a tutti gli operatori economici ausiliari ai sensi dell'articolo 89, comma 9 del Codice.

4.6. SUBAPPALTI

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti di lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; **in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.**

Sulla base dell'articolo 71 della Direttiva 2014/24/UE e dell'Atto di segnalazione ANAC n. 8 del 13 novembre 2019, si indicano di seguito le motivazioni che inducono a stabilire il limite del 40% quale percentuale delle prestazioni subappaltabili:

Ai sensi dell'articolo 105 del Codice e della Legge 55/2019 l'eventuale subappalto delle lavorazioni in appalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto.

Per le eventuali lavorazioni di cui all'articolo 89 comma 11 del Codice, così come disciplinate dal Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite del 40% sopra indicato.

I lavori in appalto, infatti, sono riferiti ad un complesso di interventi edilizi ed impiantistici da effettuarsi in maniera coordinata e continuativa da operatori in possesso della necessaria qualificazione.

Per cui è necessario che l'operatore/gli operatori affidatario/i sia/siano in possesso di adeguata qualificazione e provvedano a garantire la conduzione unitaria e coordinata del



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

cantiere, secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Poiché il subappalto è un istituto che prima di tutto consente all'appaltatore di delegare a terzi l' esecuzione di una parte dell'appalto (e quindi, in sostanza, di non doversi organizzare per eseguire direttamente tutto l'appalto) si ritiene che, per le caratteristiche ed i tempi di esecuzione delle lavorazioni da eseguire, per le caratteristiche del Cantiere da installare, detta "delega" a terzi possa essere autorizzata sino al limite del 40% dell'importo complessivo di contratto e nel limite del 30% delle lavorazioni di cui all'articolo 89 comma 11 (che comunque non concorre al raggiungimento del limite generale del 40%).

Detto limite, pertanto, è finalizzato a garantire:

- a) che l'appalto si sviluppi attraverso un insieme coordinato di lavorazioni edilizie ed impiantistiche da realizzarsi il più possibile anche attraverso fasi congiunte di esecuzione, evitando fenomeni di "frammentazione" delle stesse e consentendo di raggiungere la produzione prevista nel cronoprogramma lavori;
- b) che il livello qualitativo dell'opera sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'impresa qualificata nella Categoria Prevalente che determini unitarietà e tempestività nei livelli di esecuzione (secondo quanto previsto in Capitolato) attraverso una costante attività di coordinamento degli operatori presenti in cantiere;
- c) il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell'impresa/e aggiudicataria/e (che comunque resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105 comma 7 del Codice) e delle imprese operanti in regime di subappalto;
- d) I più elevati livelli di sicurezza, riducendo le interferenze tra personale di diverse imprese operanti sul medesimo cantiere;
- e) La minore interconnessione dei lavori, intesa come riduzione delle "interferenze di cantiere", con riduzione del rischio derivante dal contemporaneo affidamento di più lavori ad una molteplicità di imprese (di difficile coordinamento) che potrebbe pregiudicare la buona esecuzione degli interventi.

NB: Lavorazioni classificate come SIOS

Ai sensi della Deliberazione A.N.A.C. n. 704 del 4 agosto 2020 è da confermarsi il limite percentuale del 30% per le SIOS.

E' ammesso il subappalto "qualificante", purché contenuto entro il limite del 40% dell'importo delle prestazioni a base di gara. In tal caso l'operatore è tenuto ad evidenziare la propria autonoma qualificazione, dichiarando contestualmente di voler subappaltare con



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

“subappalto qualificante” le lavorazioni per le quali risulta essere carente dei requisiti richiesti.

In ossequio all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, Sentenza n. 9/2015, l'operatore concorrente non è tenuto ad indicare il nominativo del subappaltatore (come confermato da Tar Lazio , Roma, Sez. II Bis , 06 marzo 2019 , n.3023).

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla gara per l'affidamento dei lavori in oggetto.

Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le parti dei lavori che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'articolo 105, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara ma rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei casi previsti dall'articolo 105, comma 13 del Codice.

4.7. ULTERIORI INFORMAZIONI

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.

L'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di **quattro mesi**⁴ dalla data di pubblicazione della determinazione a contrarre. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. Il termine di cui al presente comma è comunque da intendersi come non perentorio.

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'articolo 97 del Codice.

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella Lettera per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

⁴ Vedi articolo 1 comma 1 del “Decreto Semplificazioni”, in combinato disposto con il successivo comma 2 lett.b).



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di affidamento dovrà essere stipulato nel termine di 60 giorni (salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario) che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

La stazione appaltante consulterà l'Osservatorio istituito presso l'Autorità contenente le annotazioni sugli operatori economici relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta.

Nel caso in cui le "Informazioni Antimafia" di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

È da prevedersi anticipazione fino al 30%⁵ sul valore del contratto e comunque nei limiti massimi ex lege consentiti. Si applica in tal senso l'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e sm.

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Rieti, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

4.8. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione dalla procedura di gara**.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di massimo 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo

⁵ Si veda in tal senso l'articolo 207 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77.



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante **procede all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Vedasi comunque il paragrafo N.12 - Cause di Esclusione -

5. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

La peculiarità dei lavori oggetto della presente procedura ed il rilievo che gli stessi hanno per l'Amministrazione consentono di richiedere la garanzia provvisoria, seppure ⁶ il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dall'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a **€ 7.714,47** ossia l'1% del prezzo base dell'appalto (€ 771.447,00), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

⁶ Ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del "Decreto Semplificazioni" si ritiene che debba essere motivata "in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta".



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria comunale con la seguente causale: garanzia provvisoria per partecipazione alla gara CUP. F16I16000010001 – CIG 8605186820”;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La **garanzia fideiussoria** dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;

- 4) avere validità per **180** giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

6. VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 70,00** secondo le modalità di cui alla Delibera Anac 18 dicembre 2019, n. 1197, pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2020 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Le modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito :

<http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è il rapporto qualità/prezzo, ovvero la cd. Offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto descritto di seguito

RIPARTIZIONE TRA OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE	100

L'aggiudicazione sarà a favore del soggetto che avrà ottenuto un maggior punteggio totale derivante dalla somma del punteggio ottenuto per l'offerta tecnica più il punteggio relativo all'offerta economica.



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

Alle offerte saranno attribuiti specifici punteggi secondo i criteri di seguito enunciati:

A) Valutazione offerta tecnica max punti 80

N	Criteri di valutazione	Punti max		Sub-criteri di valutazione	punti
1	Qualità e completezza della proposta tecnica presentata dall'operatore economico	15	1.1	Relazione tecnica sulle migliori proposte dall'operatore economico (massimo 6 (sei) facciate formato A4)	9
			1.2	Completezza e facilità di lettura della documentazione dell'offerta tecnica	4
			1.3	Inserimento delle lavorazioni proposte dall'operatore economico nel crono programma generale dell'appalto	2
2	Migliorie sulle lavorazioni	20	Elementi relativi alla zona a verde destinata agli utenti:		
			2.1	Computo metrico non estimativo degli arredi (tavoli con sedute, cestini portarifiuti, sistemi di ombreggiamento, etc.) forniti e posti in opera	12
			2.2	Computo metrico non estimativo delle alberature (con indicazione di essenze proposte) fornite e piantumate	8
			Manutenzioni straordinarie:		
			2.3	Computo metrico non estimativo della manutenzione straordinaria degli impianti meccanici a servizio della piscina esistente	10
3	Certificazioni possedute	6	3.1	Possesso di certificazione di gestione del sistema ambientale EMAS oppure certificato UNI EN ISO 14002 concernente i requisiti di gestione ambientale, rilasciato da un organismo accreditato	2
			3.2	Possesso di certificazione OSHAS 18001 o ISO 45001 in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori rilasciato da un organismo accreditato	2
			3.3	Rating di legalità	2



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

4	Migliorie sull'organizzazione e gestione della sicurezza nel cantiere rispetto al Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla Stazione Appaltante (relazione massimo 6 (sei) facciate formato A4 - elaborati grafici massimo 3(tre) facciate formato A3)	19	4.1	Migliore organizzazione operativa di cantiere, privilegiando gli aspetti che hanno influenza sui "livelli di disturbo" delle attività circostanti, cioè modalità di approvvigionamento, stoccaggio dei materiali, trasporto a scarica o a smaltimento, transito nei luoghi di lavoro, che riducano al minimo i livelli di rumorosità e l'emissione di polvere nelle aree esterne al cantiere, l'impatto ambientale e gli effetti negativi sul traffico automobilistico	6
			4.2	Utilizzo di attrezzature e macchinari con un ridotto impatto ambientale (riduzione dell'emissione di polveri, riduzione dell'inquinamento acustico, risparmio energetico)	5
			4.3	Migliorie riguardanti la gestione e mitigazione dell'aspetto estetico del cantiere	5
			4.4	Migliorie riguardanti la gestione delle interferenze con il contesto urbano e viabilistico del centro cittadino	3
			TOTALE PUNTEGGIO		

Ai fini della determinazione dei coefficienti relativi agli elementi di valutazione di natura qualitativa si precisa che gli stessi saranno determinati mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari con attribuzione di un punteggio da parte dei singoli che varierà da "ottimo", "buono", "sufficiente", "minimo", "assolutamente non adeguato".

In particolare, la Commissione, a proprio insindacabile giudizio, valuterà le offerte attribuendo il punteggio a ciascun sub-criterio di valutazione, secondo i seguenti parametri:

Valutazione	Descrizione	Peso punteggio
Ottimo	Il requisito è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente migliorativo alle attese	1
Buono	Il requisito è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese	0,75
Sufficiente	Il requisito è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde in misura soddisfacente alle attese	0,50
Minimo	Il requisito, è trattato in modo appena sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle attese	0,25
Assolutamente non adeguato	Assolutamente non adeguato	0

Si precisa che i punteggi tecnici verranno arrotondati alla seconda cifra decimale.



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

B) Valutazione offerta economica max punti 20

N	Criteri di valutazione	Punti max
5	Elemento Temporale riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori rispetto ai tempi previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto (150 gg) e comunque non inferiore a giorni 120	5
6	Ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta (esclusi oneri della sicurezza)	15
TOTALE PUNTEGGIO		20

Criterio 5

Al Concorrente che offrirà la maggiore riduzione del tempo di esecuzione dei lavori, sarà attribuito un punteggio massimo di 5/100 determinato in applicazione della seguente formula:

$$T = 5 \times (T_{min}/A)$$

dove:

T = punteggio attribuibile all'offerta in esame;

T_{min} = 120 valore minimo ammissibile in giorni dell'offerta temporale;

A = valore temporale in giorni dell'offerta in esame.

Criterio 6

Verrà attribuito un punteggio massimo di 15/100 applicando la formula di seguito indicata:

$$P = 15 \times (A/V_{max})$$

dove:

P = punteggio attribuibile all'offerta in esame;

A = valore ribasso percentuale dell'offerta economica in esame

V_{max} = valore ribasso percentuale massimo tra le offerte economiche.



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l'indicazione del ribasso percentuale, verrà comunque preso in considerazione **il ribasso percentuale indicato in lettere.**

Per la compilazione della graduatoria, il punteggio finale sarà costituito dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed all'offerta economica.

Nel caso di parità nel punteggio complessivo (offerta tecnica ed offerta economica) il primo classificato sarà quello che avrà ottenuto il maggior punteggio nell'offerta tecnica. Nel caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

La mancata produzione di uno o più di uno dei sopra richiamati documenti costituisce causa di esclusione dalla presente gara.

Non sono ammesse offerte parziali.

Non sono ammesse offerte condizionate.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, dovranno essere caricate, previa registrazione dell'operatore economico sulla piattaforma telematica dell'Amministrazione entro e non oltre le ore **12:00 del 15/03/2021.**

Dovranno in particolare essere presentate, all'interno dell'offerta, a pena di esclusione:

“BUSTA AMMINISTRATIVA”

“BUSTA TECNICA”

“BUSTA ECONOMICA”

Per partecipare all'appalto, gli operatori economici interessati dovranno utilizzare la piattaforma telematica accessibile tramite <https://rieti.albofornitori.net/> . Qualora l'operatore non fosse già registrato, deve procedere alla registrazione nell'AREA apposita, secondo le modalità previste dal sistema di e-procurement

Accedendo all'Area Riservata, potrà visualizzare la presente procedura e presentare offerta secondo le modalità sotto illustrate.



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

Si precisa comunque che, ai sensi della Deliberazione A.N.A.C. 3/4/2019 n. 276, la sottoscrizione del file ".p7m", regolarmente effettuata secondo lo standard CADES è da ritenersi pienamente idonea ad assolvere alla funzione di attestare la provenienza dell'atto in capo al suo autore.

Le offerte e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, dovranno essere caricate, previa registrazione dell'operatore economico sulla piattaforma telematica Appalti di questa stazione appaltante, entro il termine perentorio indicato nel presente articolo.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso la **Domanda di partecipazione - Allegato 0**, la **Dichiarazione sui requisiti DGUE - Allegato A**, l'**Offerta Tecnica - Allegato B** e l'**Offerta Economica - Allegato C** devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La **Domanda di partecipazione (Allegato 0)**, la **Dichiarazione sul possesso dei Requisiti (Allegato A - DGUE)**, l'**offerta tecnica (Allegato B)**, l'**offerta economica (Allegato C)** potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet sopra indicato.



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

NB: Gli allegati al presente Disciplinare costituiscono un formulario predisposto dalla stazione appaltante al solo scopo di omogeneità e per semplificare gli adempimenti dichiarativi dei concorrenti alla luce delle modifiche normative intercorse negli anni. Non possono essere intesi come garanzia di conformità a norma essendo tale onere ricadente esclusivamente sul concorrente.

Le modalità tecniche di utilizzo della piattaforma sono comunque descritte all'interno della documentazione pubblicata all'interno della sezione "Istruzioni e Manuali" della piattaforma telematica.

La dimensione massima per singolo file non potrà superare i 15 MB.

Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

8.1 CONTENUTO DELLA BUSTA " AMMINISTRATIVA"

Nella Busta Amministrativa pertanto devono pertanto essere contenuti :

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN BOLLO (ALLEGATO 0)

Essa è sottoscritta digitalmente un legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere presentata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.

2) DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI (ALLEGATO A - DGUE)

La dichiarazione sul possesso dei requisiti è redatta **preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato A - DGUE**

Le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR 445/2000 e devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello allegato A alla presente Lettera/Disciplinare , e comunque contenere quanto previsto nello stesso.

Le dichiarazioni di cui all'Allegato A alla Lettera/ Disciplinare sono necessarie per la partecipazione alla gara in quanto contenenti dichiarazioni essenziali per l'appalto in oggetto.. Al fine di rendere più agevole la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in caso di una pluralità di legali rappresentanti, è ammessa la presentazione delle dichiarazioni Allegato A da parte di uno solo tra questi. E' da intendersi che, comunque, anche in questo caso, le dichiarazioni rese sono immediatamente



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

vincolanti per le imprese. La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente presentatore dell'offerta ed ai soggetti dal medesimo indicati quali rappresentanti dell'impresa/soci, quindi, oltre a vincolarlo agli impegni assunti, la finalità di collegare la dichiarazione al concorrente risulta in concreto conseguita.(vedasi T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 29/11/2006, n. 2498, nonché la recente Sentenza Consiglio di Stato Sez. V 03.02.2015 n.492)

Nel caso di **RTI costituendi**, si rinvia, per il regime delle sottoscrizioni, alla disciplina codicistica.

Nel caso di **consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile** di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di **consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c)** del Decreto Legislativo 80/2016 la dichiarazione Allegato A (oltre a contenere l'elenco delle imprese componenti il Consorzio) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare ,per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016 , l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A alla Lettera/ Disciplinare.

Nel caso di **consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettera c)** costituiti nella forma del Consorzio Stabile dell'art.47 del Decreto Legislativo 50/2016 la dichiarazione Allegato A contiene l'elenco delle imprese consorziate. Il Consorzio Stabile deve indicare per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare , per il tramite di uno dei propri legali rappresentanti di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A alla Lettera/ Disciplinare.



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziate designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziate esecutrice. In tal caso dovrà essere presentato nella Busta Amministrativa l'Allegato A alla presente lettera/disciplinare debitamente compilato e sottoscritto digitalmente del Consorzio designato come esecutore e delle Consorziati che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

Nel caso di **ASSOCIAZIONE O CONSORZIO O GEIE NON ANCORA COSTITUITI** ciascuno dei componenti il raggruppamento è tenuto a presentare l'**Allegato A**, in quanto esso contiene dichiarazioni attestanti:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'Allegato A deve essere sottoscritto dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'Allegato A deve essere sottoscritto dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria,** l'Allegato A deve essere sottoscritto dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Il concorrente allega:

- a) copia conforme all'originale della procura qualora l'offerta sia presentata da procuratore dell'impresa.

Il Modello compilato e firmato digitalmente dovrà essere inserito nel sistema nell'apposito spazio.

Il concorrente lo compila secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"
- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni secondarie che intende subappaltare con la relativa quota percentuale.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – La suddetta dichiarazione può essere sostituita presentando l' Allegato 1 al presente Disciplinare].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale richiesto dal presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria come richiesto dal presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica come richiesto dal presente disciplinare
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale come richiesto dal presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE può essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

3. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria. Ai fini della produzione del PassOE si consideri il subappaltatore, qualora dovesse essere indicato, come una impresa mandante. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dal Disciplinare in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante. In caso di sua mancanza non si procede all'esclusione dalla gara, ma si provvederà a



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

richiedere che nel termine di 10 giorni dalla richiesta si provveda alla sua regolarizzazione (Si ricorda comunque come, ai sensi Tar Lombardia, Milano, Sez. IV , 30. 04. 2019 , n. 970, "Il PassOE può essere prodotto pure in seguito (in particolare, in esito alla procedura del soccorso istruttorio)", ma ciò è possibile "purché il prerequisito fondamentale (cioè la registrazione presso i servizi informatici dell'Anac, AVCpass) sia stato perfezionato. In caso contrario, ossia di registrazione non completata prima della scadenza del termine per partecipare alla gara, non si ravvisano margini per procedere al soccorso istruttorio, perché non si tratta più di rendere ex novo, ovvero di integrare o regolarizzare ex post, una dichiarazione, ma, viceversa, di adempiere tardivamente ad un obbligo di legge (cfr. Tar Palermo, 15 gennaio 2016, n. 150.)" (così T.A.R. Lazio Roma, III, 6 novembre 2017, n.11031). ;

4. CAUZIONE PROVVISORIA: quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria, pari al 1% dell'appalto, come sopra specificato, valida per almeno centottanta giorni successivi al termine di presentazione dell'offerta. Le caratteristiche della cauzione provvisoria sono illustrate all'articolo 5 della Lettera/Invito a gara;

5. CERTIFICAZIONI

- a) copia conforme all'originale della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- b) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- c) rilasciata dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori;

6. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI PER I CONSORZI, RTI GIA' COSTITUITI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE.

Le dichiarazioni sono sottoscritte con firma digitale secondo le modalità di cui al punto 80.I CONSORZI di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Decreto Legislativo 80/2016 devono presentare la DOMANDA di partecipazione e la Dichiarazione sui Requisiti (contenuta nell'Allegato A alla Lettera/Disciplinare) che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare ,per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016 , l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A alla Lettera/Disciplinare (o in alternativa con il DGUE)



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. In tal caso dovrà essere presentato nella Busta Amministrativa l'Allegato A debitamente compilato e sottoscritto digitalmente del Consorzio designato come esecutore e delle Consorziate che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI DEVONO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione Allegato A in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

I CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI DEVONO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione Allegato A in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA DEVONO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione Allegato A sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e che indichi le parti di lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA È PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA DEVONO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione Allegato A che indichi le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE PRIVO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA O SE LA RETE È SPROVVISTA DI ORGANO COMUNE, OVVERO, SE L'ORGANO COMUNE È PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI, PARTECIPA NELLE FORME DEL RTI COSTITUITO O COSTITUENDO, E DOVRANNO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni Allegato A, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

7. AVVALIMENTO. In caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare oltre alla DOMANDA di PARTECIPAZIONE ed all' **ALLEGATO A - DGUE**:

- a) Dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica il soggetto ausiliario;
- b) Dichiarazione sui requisiti generali ALLEGATO A - DGUE sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, con la quale attesta il possesso, in capo al soggetto ausiliario, dei requisiti generali di cui all'articolo 89 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con la quale essa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente ed attesta che il soggetto ausiliario non partecipa alla gara in proprio o in altra forma prevista dal codice;
- d) Originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'articolo 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

8.2 CONTENUTO DELLA “BUSTA OFFERTA TECNICA”

L'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire, nella sezione “OFFERTA TECNICA”:

- Documentazione a supporto elencata nell'**Allegato B** che fa riferimento ai criteri di valutazione della tabella sopra indicata;
- Eventuali ulteriori elaborati e/o documenti ritenuti dal concorrente opportuni o necessari per illustrare la propria offerta tecnica;
- Schede tecniche e certificazioni materiali proposti.

Tutte le lavorazioni migliorative non comportano, in nessun caso, alcun riconoscimento economico da parte dell'Amministrazione appaltante pur essendo impegnative per il concorrente che è tenuto a realizzarle. La proposta di migliorie deve essere contenuta in apposita relazione che deve definirne quantomeno le caratteristiche dei materiali e delle lavorazioni offerte. Il relativo cronoprogramma di realizzazione deve essere ben dettagliato e deve consentire all'Amministrazione di evincere chiaramente la fase di lavorazione in cui verranno inserite in modo da poterle accorpare allo specifico SAL di riferimento. Le migliorie costituiscono oggetto di prestazione al pari delle attività principali. L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

8.3 CONTENUTO DELLA “BUSTA OFFERTA ECONOMICA”

L'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire, nella sezione “OFFERTA ECONOMICA”:

l'allegato C “Offerta economica”, firmata digitalmente, costituita dai seguenti parametri:

- Dalla riduzione dei giorni occorrenti, come da Capitolato Speciale di Appalto, fissati in 150 gg (dicasi centocinquanta giorni) naturali e consecutivi, per la realizzazione delle lavorazioni che comunque non potranno essere inferiori a 120 giorni;
- Dal ribasso percentuale unico offerto sull'importo a base di gara, esclusi gli oneri per la sicurezza, fino alla quarta cifra decimale, espresso in cifre e lettere.



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

Non saranno ammesse offerte in rialzo o pari a 0.

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l'indicazione del ribasso percentuale e, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere.

Per i ribassi verranno presi in considerazione fino a quattro cifre decimali. Le cifre decimali successive alla quarta non verranno prese in considerazione in nessun caso e non si darà luogo ad arrotondamenti.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016, nell'offerta economica il concorrente deve:

- indicare a pena di esclusione i propri costi della manodopera;
- indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con l'attività da espletare per l'appalto in oggetto.

L'aggiudicazione potrà avere luogo anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purché ritenuta conveniente.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto o di procedere parzialmente nel caso in cui, dopo l'esame delle offerte pervenute, a suo insindacabile giudizio, ritenga eccessivo e/o antieconomico l'onere derivante dall'accettazione anche della migliore offerta pervenuta.

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal concorrente (nel caso in cui il concorrente sia un operatore singolo), ovvero dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare nella Busta Telematica Amministrativa copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale).

Al fine di rendere più agevole la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in caso di una pluralità di legali rappresentanti, è ammessa la presentazione della suddetta dichiarazione "offerta economica" da parte di uno solo tra questi (ferma l'unicità della stessa). La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente presentatore dell'offerta e, quindi, oltre a vincolarlo agli impegni assunti, la finalità di collegare la dichiarazione al concorrente risulta in concreto conseguita.



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

Qualora il Concorrente sia un **Raggruppamento temporaneo non ancora costituito** di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), del Codice, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale nella Busta Telematica Amministrativa) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.

Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, etc) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

9 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

9.1 APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il primo giorno utile, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Amministrazione, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e ne verrà data apposita comunicazione agli interessati, anche attraverso pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione. Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega in numero massimo di 1 per offerente. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor. Tale seduta potrà essere rinviata sulla base di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC o attraverso il sistema informatico almeno 2 giorni prima della data fissata.

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le stesse modalità. Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, ad acquisire le Buste Telematiche presentate dai concorrenti e, una volta aperta la Busta Telematica Amministrativa, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera/disciplinare;



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art.76, comma 2-bis, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

9.2 APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, gli atti relativi all'offerta tecnica ed economica sono custoditi dalla piattaforma telematica, che ne garantisce l'inaccessibilità e la non alterazione. Le offerte saranno, successivamente, acquisite dal Presidente della Commissione giudicatrice, il quale sarà accreditato dal sistema informatico attraverso personali chiavi di accesso, per lo svolgimento degli adempimenti di competenza. In tal senso, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà, per ciascun lotto, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi coefficienti, per singola voce di giudizio, applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte dal presente atto. La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di legge.



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto ex lege previsto.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta amministrativa o tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

I punteggi derivanti dalle operazioni matematiche di cui alla presente gara sono calcolati fino alla quarta cifra decimale, non essendo rilevanti ulteriori cifre.

Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, etc) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

Qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. All'esito della valutazione delle offerte economiche, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà, nella medesima seduta pubblica, alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

La valutazione di anomalia può esser sempre effettuata dall'Amministrazione.



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

10 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine perentorio e decadenziale pari a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede come per legge.

NB: In considerazione delle **misure di contenimento del contagio da Covid-19** di cui alle vigenti disposizioni normative nazionali e/o regionali, potrà essere agevolato lo svolgimento delle sedute di gare "virtuali". Considerato che la piattaforma utilizzata garantisce l'immodificabilità, integrità, tracciabilità ed univocità dell'offerta inviata telematicamente (cfr. Consiglio di Stato sent. del 17.01.2019), nonché l'identificabilità del suo autore, quali principi posti a fondamento della trasparenza dell'azione amministrativa e della parità di trattamento degli operatori economici, si precisa che l'Amministrazione assicura:\

- l'inibizione dell'apertura delle buste fino alla data prevista negli atti di gara e, conseguentemente, impostata a sistema;
- lo sblocco dell'avvio della seduta fino all'inserimento del presidente della commissione;
- la verifica, con riferimento a ciascun partecipante, della regolarità della firma digitale



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

dei documenti, nonché l'obbligatorietà del loro inserimento, se prevista dai documenti di gara e, conseguentemente, impostata a sistema;

- la gestione dell'invio e protocollazione delle comunicazioni di gara ed eventualmente delle risposte, mediante apposita PEC di notifica al destinatario oltre alla possibilità di verificare il buon esito delle stesse attraverso la funzione apposita;
- la gestione degli esiti della procedura di gara attraverso la pubblicazione dei verbali, dei provvedimenti di aggiudicazione, dei cv dei commissari..., ecc.

Tanto premesso si comunica che - ove tecnicamente possibile - sarà implementata sulla piattaforma la "Seduta Virtuale", funzione che consente (esclusivamente) agli operatori Economici partecipanti alla gara, di monitorare l'andamento delle varie fasi di valutazione della procedura, fino all'aggiudicazione.

Essa permetterà agli Operatori Economici di seguire da remoto lo svolgimento delle varie fasi di valutazione della gara, nel rispetto delle garanzie e delle prescrizioni previste dalla legge.

In particolare, consentirà ai fornitori partecipanti alla gara di conoscere gli altri concorrenti e, con riferimento ad ognuno di essi, di visualizzarne le informazioni relative alla documentazione inserita all'interno delle diverse buste, i punteggi attribuiti dalla Stazione Appaltante a seguito della valutazione tecnica ed economica, nonché le valutazioni conseguenti al calcolo delle offerte anomale (ove previsto), fino alla graduatoria.

Pertanto, al fine di eseguire correttamente le fasi della seduta di gara da remoto, il RUP della presente procedura, lì dove si rendesse necessario per le motivazioni di cui sopra, procederà a pubblicare un "Avviso", utilizzando l'apposita funzione eventualmente presente sul sistema, per comunicare agli operatori economici partecipanti lo svolgimento della seduta virtuale.

Nel ribadire che la procedura telematica garantisce la sicurezza della conservazione delle offerte e che tutti i dati immessi nel sistema sono resi imm modificabili, si precisa che il presidente della commissione di gara potrà, altresì, condividere con i partecipanti dati e informazioni attinenti alle varie fasi della procedura, inviando comunicazioni includenti eventuali snapshot ("cattura dello schermo"), nonché report riepilogativi elaborati dalla piattaforma medesima, sempre nel rispetto dei termini e delle modalità di pubblicazione, ovvero di accesso agli atti, previsti dal Codice.



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

11 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di Gara – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo all'organo designato dalla stazione appaltante tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Fino al 31 dicembre 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3 dell'articolo 3 del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula dovrà aver luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera/disciplinare si rimanda all'articolo 32 comma 8 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in una delle modalità formali ex lege ammesse.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

12 CAUSE DI ESCLUSIONE

Disposizioni in ordine al soccorso istruttorio

a) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte carenti di una o più di una delle documentazioni e dichiarazioni richieste nella Busta Amministrativa, qualora la carenza non sia essenziale, ossia consenta comunque l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. E' ammessa a soccorso istruttorio l'offerta dei concorrenti la cui offerta sia presentata da un procuratore che dichiari esplicitamente il suo stato, qualora non sia allegata la copia della relativa procura;

b) si specifica inoltre che le dichiarazioni richieste devono essere firmate digitalmente secondo le indicazioni contenute nella Lettera/Disciplinare;

c) si specifica comunque che, qualora nella fase di verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara, si accerti la presenza di condanne non dichiarate in fase di gara (in caso di condanne sia per il legale rappresentante che rilascia le dichiarazioni Allegato A e relativa Busta Economica, sia per gli altri legali rappresentanti per i quali si attesta l'assenza di condanne), si procede all'esclusione. (Vedasi TAR Toscana sez. II 31/7/2015 n. 1133);

d) si ribadisce che le dichiarazioni non veritiere, prodotte in sede di gara, comportano l'esclusione del concorrente, secondo quanto deriva dalla lettura comparata dell'art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016 con l'art. 75 del DPR 445/2000;

e) in caso di dichiarazione non veritiera non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio, attivabile solo in caso di mancanza o incompletezza della dichiarazione (cfr. Cons. Stato, III, 10/08/2016, n. 3581- Tar Palermo Sez. II n.1117 del 19.04 .2017);

f) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte mancanti dell'attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme in luogo dell'originale. Sono altresì ammesse a soccorso istruttorio le carenze sull'offerta tecnica qualificabili come meri errori ovvero imprecisioni imputabili alla



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

formulazione degli atti di gara, salva la facoltà per l'Amministrazione di richiedere chiarimenti finalizzati alla corretta interpretazione della volontà del concorrente, ferma l'immodificabilità dell'offerta (Vd. Cons. St. n. 2146 del 27 marzo 2020);

g) sono esclusi gli operatori economici non in possesso della qualificazione per la partecipazione alla procedura di gara (non è possibile alcun soccorso istruttorio);

h) sono ammesse a soccorso istruttorio le associazioni temporanee da costituirsi, qualora non sia presentata tutta la documentazione di gara da parte di tutti gli operatori economici che intendono associarsi, purché dalla medesima si possa determinare il contenuto o il soggetto responsabile;

i) sono ammessi a soccorso istruttorio i Consorzi, qualora non sia presentata tutta la documentazione di gara richiesta al Consorzio ed all'Impresa Consorziata designata quale materiale esecutore dei servizi, purché dalla medesima si possa determinare il contenuto o il soggetto responsabile;

j) sono esclusi i concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara (o di altre sedute di gara) che non producano le medesime integrazioni nel termine richiesto dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile ulteriore soccorso istruttorio);

k) sono esclusi i concorrenti per i quali siano accertate le fattispecie di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016 sull'unico centro decisionale; in questo caso si provvederà ad escludere le imprese a segnalare le imprese ad A.N.A.C, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere (in questo caso non è assolutamente possibile soccorso istruttorio);

l) sono esclusi i concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d'ufficio effettuate dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

m) sono esclusi i concorrenti che forniscano dichiarazioni mendaci. In questo caso, ferma restando l'applicazione dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente. Trasmette inoltre gli atti ad A.N.A.C per gli adempimenti di sua competenza. (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

n) sono escluse le offerte che non siano redatte in lingua italiana, o qualora siano redatte in lingua straniera, non siano accompagnate da traduzione giurata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

o) si procederà all'esclusione comunque qualora siano accertate cause di esclusione espressamente previste dal D.Lgs 50/2016 e dal DPR 207/2010 (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).

p) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte con cauzione di importo inferiore a quanto richiesto, è possibile il soccorso istruttorio ai sensi Determinazione n.1/2015 ANAC), mentre in caso di totale assenza della cauzione provvisoria si procede all'esclusione dalla gara qualora si accerti che la cauzione è stata predisposta in data successiva al termine ultimo per la presentazione delle offerte;

q) si procede all'esclusione dalla gara le offerte con cauzione o fideiussione presentata da Intermediario Finanziario che non sia iscritto all'Albo Unico di cui all'art.106 del TUB.

Sono escluse, dopo l'apertura della Busta economica, le offerte:

a) mancanti dell'offerta (anche qualora il file sia illeggibile), mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza sulla Offerta Economica, o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

b) che rechino l'indicazione di offerta alla pari o in aumento per l'esecuzione dei lavori (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

c) che contengano, oltre all'offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

d) che risultino anomale a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal D. Lgs. 50/2016 (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).

Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

a) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

b) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o la cui offerta sia riconducibile ad unico centro decisionale. In questo caso si provvederà ad escludere le imprese, a segnalare le imprese ad A.N.A.C, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).



COMUNE DI RIETI

V SETTORE – LL.PP. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

- c) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- d) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari (D. Lgs. 50/2016, DPR 207/2010) ovvero con i principi generali dell'ordinamento;
- e) dei concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d'ufficio effettuate dalla stazione appaltante. In questo caso, oltre all'esclusione, si provvederà alla segnalazione ad A.N.A.C (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- f) dei concorrenti che non siano in regola al momento del termine ultimo per la presentazione dell'offerta con i versamenti di contributi agli Enti Previdenziali (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).
- g) eventuale – dei concorrenti che non abbiano provveduto al pagamento del Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.

Rieti, lì 12/02/2021

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Massimo Veronese